

Censimento Amianto

modulo di denuncia, obbligo di presentazione; destinato soggetti pubblici e privati proprietari di edifici, impianti o luoghi nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti amianto.

CENSIMENTO AMIANTO

Al fine di conseguire il censimento completo dell'AMIANTO presente sul territorio regionale ai sensi della Legge 257/1992, così come stabilito dall'art. 6 della L.R. n°17/2003 e s.m.i., i soggetti pubblici e privati proprietari di edifici, impianti o luoghi nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, sono tenuti a comunicare tale presenza all'ASL competente per il territorio, qualora non già effettuato.

La comunicazione deve essere presentata all'ASL della Provincia di Cremona Distretto di Crema Sezione PSAL - Via Meneghezzi, 14 26013 CREMA attraverso la compilazione dell'apposito modulo NA/1 "Notifica di presenza di amianto in strutture o luoghi", oppure ritirabile presso l'ASL di Via Meneghezzi 14 e presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Bagnolo Cremasco.

Informazioni aggiuntive

La compilazione del modello NA/1 non implica nessun onere aggiuntivo a carico del proprietario e non è necessario che sia controfirmato da alcun professionista e deve essere compilato sulla base delle conoscenze in possesso.

Si porta a conoscenza che dal 1992 non è più consentito l'impiego di amianto, pertanto i manufatti realizzati successivamente all'aprile 1993, quali lastre di copertura, canne fumarie, camini, tubi, pavimenti, molto presumibilmente non contengono amianto. Presso l'ASL è possibile reperire l'elenco dei laboratori analitici presenti in Lombardia, che effettuano analisi per verificare eventuale presenza di fibre di amianto.

Ai fini della compilazione del modello NA/1 per le lastre di copertura contenenti fibre di amianto si segnala che indicativamente 1mc di amianto corrisponde a circa 30 mq di copertura per un peso di circa 13,14 kg.

Si segnala che l'art. 8 bis della L.R. n°17/2003 introdotto dalla L.R. n°14/2012, prevede che la mancata comunicazione all'ASL prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 1.500,00 secondo i criteri determinati dalla Giunta Regionale.

In caso di segnalazione da parte di cittadino per la sospetta presenza di amianto il Comune verifica, attraverso l'ASL competente, se la struttura è o non è censita. Se censita chiede al proprietario la presentazione/esecuzione della stima dello stato di conservazione attraverso l'indice di degrado.

In caso di risposta negativa ingiunge al proprietario di provvedere, entro 30 giorni, sia alla notifica che alla stima dello stato di conservazione al Comune e all'ASL competente. In caso di inadempimento, l'ASL provvede a far effettuare la stima rivalendosi sul proprietario per le spese sostenute.

A conclusione, si ribadisce che le attività di ricognizione e valutazione del rischio di degrado e monitoraggio, sono a carico dei proprietari dei manufatti contenenti amianto.